



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



**PROTOCOLLO GENERALE**  
Nr.0046628 Data 15/07/2016  
Tit. C Partenza



**TRASMISSIONE VIA PEC**

ILVA S.p.A. - Stabilimento siderurgico di Taranto  
S.S.Appia Km 648 - 74100 Taranto (TA)  
**direzione.taranto@ilvapec.com**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - Divisione IV - AIA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**aia@pec.minambiente.it**

**Copia**

ARPA Puglia - Corso Trieste 27 - 70126 Bari  
**dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**  
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74021 Taranto  
**dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14/03/14 (G.U. del 08/05/14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL. 1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 4 marzo 2015, dal DL .191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016, nonché ulteriori modifiche introdotte dal DL. 98 del 9 giugno 2016.

**OGGETTO:** Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 20 al 21 aprile 2016, redatta da ISPRA d'intesa con ARPA Puglia.

Si segnala che, quanto riportato nella relazione, rappresenta anche riscontro alle richieste dell'Autorità Competente in merito alle inottemperanze segnalate nei precedenti trimestri.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Responsabile  
*Ing. Alfredo Pini*

**Allegato:** Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per lo stabilimento siderurgico della società ILVA SpA in AS sito nei comuni di Taranto e Statte

---

**Attività ispettiva ex art. 29-decies comma 3  
del Dlgs 152/06 e s.m.i.**

**Relazione ex art. 29-decies comma 5**

**Riscontri in merito alla visita in loco  
ed eventuali azioni da intraprendere**

---

*Stabilimento Siderurgico ILVA S.p.A.  
sito nel comune di TARANTO e STATTE (TA)  
Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011  
Decreto di riesame DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012  
DPCM 14/03/14 Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*

*Visita in loco effettuata dal 20 aprile al 21 aprile 2016*

*Data di emissione 30 giugno 2016*

## Indice

1	Premessa .....	3
1.1	Finalità della presente relazione .....	3
1.2	Campo di applicazione .....	3
1.3	Autori e contributi della relazione .....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco .....	4
2.1	Dati identificativi del gestore .....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale .....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere .....	5
4	Allegati .....	19

# 1 Premessa

## 1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

La presente relazione ha, inoltre, anche il fine di corrispondere alle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in merito alle inottemperanze segnalate nei precedenti trimestri.

## 1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del medesimo Decreto.

## 1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato predisposto da ISPRA sulla base delle informazioni acquisite nel corso della visita in loco e sulla base delle informazioni prodotte da ARPA Puglia.

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 20 e 21 aprile 2016

Fabio Ferranti	ISPRA – Servizio ISP
Francesco Andreotti	ISPRA – Servizio ISP
Maria Spartera	Direzione Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Vittorio Esposito	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Adele Dell'Erba	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Roberto Giua	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Tiziano Pastore	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Simona Sasso	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Claudio Landinetti	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Arturo Fabio D'Aprile	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Francesco Busseti	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Fabio Antonio Marraffa	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Alessandra Nocioni	Centro regionale Aria di ARPA Puglia
Claudia Ceppi	Centro regionale Aria di ARPA Puglia
Gaetano Saracino	Centro regionale Aria di ARPA Puglia
Anna Guarnieri Calò Carducci	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Simona Ottonelli	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Gianluca Primavera	Direzione Scientifica ARPA Puglia
Francesco Cardillo	Direzione Scientifica ARPA Puglia

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data 20 e 21 aprile 2016

Angelo Cosma	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Giovanni Gabrieli	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Sandro Bello	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
Barbara D'Argento	Dipartimento Taranto ARPA Puglia

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio in data 22 aprile 2016

Francesco Catucci	Dipartimento Taranto ARPA Puglia
-------------------	----------------------------------

## **2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco**

### **2.1 *Dati identificativi del gestore***

Ragione Sociale: ILVA S.P.A, in Amministrazione Straordinaria (AS)

Sede stabilimento: Via Appia SS 648 - 74123 TARANTO (TA)

Recapito telefonico: Tel. 099-4811 Fax. 099-4706591 099-4812271

PEC: direzione.taranto@ilvapec.com

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Ing. Ruggero Cola

Delegato ambientale: Ing. Ruggero Cola

Referente Controlli AIA: Ing. Alessandro Labile

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

### **2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale***

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al D.M. 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", non risulta agli atti di ISPRA, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario.**

Con nota prot. DIR 168 del 29 aprile 2016, ILVA ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2015 in relazione al § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo ed al § 9.4 del PMC, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto nell'anno 2015 è avvenuto con l'applicazione delle normali procedure e pratiche operative e delle condizioni stabilite nell'AIA; le non conformità rilevate e trasmesse nell'anno 2015 all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo sono state riepilogate nell'allegato 1.1.1 "Riassunto non conformità" del suddetto rapporto annuale, mentre nell'allegato 1.1.2 "Comunicazione eventi incidentali", dello stesso rapporto, sono stati riepilogati gli eventi incidentali nel corso dell'anno 2015.

Inoltre la Società ha messo a disposizione la seguente documentazione relativa all'aggiornamento sullo stato di attuazione delle prescrizioni : note ILVA DIR 29 del 27/01/16 relativa alla relazione trimestrale ed ulteriore corrispondenza intercorsa.

### **3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere**

La visita in loco si è svolta dal 20 aprile al 21 aprile 2016. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 21 aprile 2016.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti richiesti al Gestore e di quelli acquisiti in copia. I verbali sono stati trasmessi con nota ISPRA prot.29655 del 20/05/16 ed il gestore ha fornito parte dei riscontri richiesti con nota DIR 200 del 20-05-16.

La visita in loco ha comportato campionamenti di matrici ambientali, come da verbali ARPA n.72/ST/16 allegato 3 al verbale delle attività del 20 aprile 2016 e n.72/A/ST/16 del 21/04/2016 in allegato 10 al verbale delle attività del 21 aprile 2016.

In relazione ai campionamenti effettuati in data 21 aprile 2016 presso gli scarichi afferenti all'Altoforno 4 (AFO 4), si allegano i Rapporti di prova (RP) n.1324-2016, relativo al prelievo dello scarico dell'impianto di granulazione della loppa codificato con sigla 12 AI-B, RP n.1325-2016 relativo allo scarico dell'impianto di chiariflocculazione delle acque di lavaggio del gas di altoforno avente codice AIA 8 AI e n.1326-2016 relativo al prelievo dello scarico della vasca/pozzetto trappola asservito alla fossa loppa B non codificato in AIA. Lo scarico 8 AI è risultato conforme ai limiti dettati dalla tabella 335 contenuta al § 9.4.5.2 del PIC parte integrante del Decreto AIA 450/2011 che prescrive per il parametro solidi sospesi totali il rispetto del limite di 50 mg/l come media giornaliera e di 20 mg/l come media annuale. Dall'esame del RP n.1325-2016 si segnala, tuttavia, come **criticità** il valore riscontrato per il parametro azoto ammoniacale, il cui controllo è previsto ai fini conoscitivi con frequenza giornaliera, risultato pari a 220 mg/l (per confronto il limite consentito per lo scarico in acque superficiali di 15 mg/l ); anche in un precedente controllo del 2014 (RP. 2404-2014) erano stati segnalati valori elevati di azoto ammoniacale pari a 46 ±8 mg/l (e di zinco 0.87 mg/l). Per lo scarico 12 AI-B il monitoraggio prescritto in AIA è solo con finalità conoscitive; in ogni caso non si riscontrano valori critici dei parametri analizzati. Riguardo allo scarico prelevato dalla vasca/pozzetto trappola asservito alla fossa loppa B (oggetto della diffida del MATTM 14125 del 25/05/2016) il RP 1326-2016 evidenzia valori elevati di solidi sospesi risultati pari a 320±20 mg/l (da confrontare con gli 11 mg/l riscontrati nello scarico 12 AI-B), mentre tra i parametri determinati non si evidenziano criticità nei valori di concentrazione delle sostanze in elenco in tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.

Gli esiti analitici delle acque sotterranee prelevate dai pozzi di emungimento PZ 16, PZ 7, PZ 5 e PZ 29 (rif. verbale n.72/ST/16 del 20/04/2016) verranno trasmessi con nota separata appena disponibili.

Per effetto della visita in loco sono state individuate talune condizioni per il Gestore, indicate nei verbali d'ispezione o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare, si segnala quanto segue.

1. In relazione alla diffida DVA 25756 del 14/10/2015, per la definizione del previsto accordo con ARPA Puglia in merito alle modalità di campionamento ed al set analitico per

l'esecuzione di una campagna di monitoraggio sulla rete piezometrica del comprensorio discariche, sono stati richiesti chiarimenti di natura tecnica ad integrazione delle note ILVA DIR.333/15 del 03/09/2015, DIR.366/15 del 18/09/2015 e nota DIR 434/15 del 02/11/2015, evidenziando che tali chiarimenti sono propedeutici al superamento dell'inosservanza oggetto della citata diffida. In riscontro a tale richiesta, ILVA con nota DIR 122 del 06/04/16 ha ritenuto di non dover fornire chiarimenti sostenendo di aver ottemperato al secondo punto della diffida in riferimento. Nel merito, con la comunicazione DIR 122 del 06/04/16, ILVA ha considerato la nota ARPA del 03/09/2015 come avvenuta condivisione delle modalità di campionamento, senza alcuna preventiva interlocuzione con gli enti di controllo. Emerge pertanto un riscontro solo parziale alla diffida DVA prot.25756 del 14/10/2015 e con la presente si rinnova ad ILVA la richiesta dei chiarimenti per la risoluzione dell'inosservanza. A tal riguardo è stata inviata specifica nota ISPRA prot.35789 del 14-6-16.

2. In relazione all'intervento di copertura dei parchi primari (prescrizione 1 della II parte del Piano Ambientale) nell'ambito del procedimento di validazione dei dati di caratterizzazione del sito, ARPA Puglia rimane in attesa di quanto espresso con nota prot.9832 del 15/02/2016 in merito alla redazione di un idoneo piano di campionamento e gestione delle terre e rocce da scavo.
3. Al fine di documentare l'osservanza della prescrizione 12 della II parte del Piano Ambientale, in relazione ai quantitativi di acqua irrorata per le dieci macchine nebulizzatrici, è stato richiesto di inserire i relativi dati nel rapporto d'esercizio 2015 o nella successiva trasmissione della relazione trimestrale
4. In relazione alla constatazione durante il sopralluogo dell'azione del vento sui cumuli di loppa granulata, il Gestore con nota DIR 200/2016 del 20/05/2016 *al fine di limitare il possibile spolveramento di materiale durante le giornate di wind-days dal "Parco Loppa", in condizioni di assenza di pioggia ha proposto di effettuare una volta a turno per tre turni consecutivi partendo da quello immediatamente al giorno del wind-day, la bagnatura dei cumuli tramite una autobotte che, posizionandosi di volta in volta presso le postazioni individuate nella planimetria allegata, provvederà alla bagnatura dei cumuli.* Arpa Puglia evidenzia che i raggi di azione nonché gli angoli di apertura dell'autobotte così come indicati in planimetria (Allegato 22 alla DIR 200/2016 del 20/05/2016) non coprono tutte le aree del "Parco Loppa". Si evidenzia altresì, che la proposta effettuata risulta priva di informazioni utili a garantire l'efficacia della bagnatura dei parchi (portata, tempi di sosta dell'autobotte nelle varie postazioni, ecc.). Si richiede al gestore come **condizione di monitoraggio** di aggiornare sia la planimetria ridefinendo gli angoli di apertura in modo da coprire tutte le aree del "Parco Loppa", sia la pratica operativa G2 PA2 04 "*Gestione operativa durante un wind day*" fornendo tutte le indicazioni necessarie ad evitare spolveramento di materiale ed integrandola con le informazioni relative all'esecuzione, registrazione ed archiviazione dell'attività di bagnatura dei cumuli di loppa granulata. Per quanto riguarda la prescrizione 4 del capitolo 3 del riesame AIA del 2012 che riguarda la realizzazione di edifici chiusi per il deposito di materiali polverulenti, considerata la scadenza inizialmente prevista dal riesame (12 mesi) e le successive proroghe ad opera dei decreti successivi, si rimanda alla relazione trimestrale per lo stato di avanzamento dell'istruttoria di autorizzazione.
5. In relazione alla prescrizione 6 della II parte del Piano Ambientale, a seguito dell'evento incidentali in data 28/03/16 sui nastri A5/8 e A5/9 e della relativa torretta di trasferimento si rimane in attesa di acquisire specifiche relazioni a chiarimento delle cause degli eventi e delle azioni preventive da adottare al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe; tale richiesta riguarda anche gli enti incidentali avvenuti in data 15/04/16 presso l'impianto AFO 4 ed in data 18/04/16 per AFO 2 (prescrizione 16b-d). Il Gestore ha fornito riscontro

parziale con l'allegato 4 alla DIR 236/16 del 09.06.16, fornendo un tabulato di riepilogo di eventuali situazioni similari avvenute nel periodo 2012-2015.

6. In merito alle prescrizioni UA8 e UA26 della III parte del Piano Ambientale che riguardano gli sporgenti marittimi e relative pertinenze per la realizzazione, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria trattandosi aree sotto sequestro, degli interventi previsti nel progetto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, approvato dal MATTM, il Gestore ha trasmesso, con la citata nota DIR 200/2016, l'elenco degli interventi ambientali effettuati presso il II e IV sporgente dietro autorizzazione dell'A.G.. Si ricorda che ILVA aveva segnalato a verbale che il fascicolo n.1247/09 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, inerente il sequestro, era stato trasferito per competenza funzionale alla Procura della Repubblica di Lecce, Direzione Distrettuale Antimafia, assumendo il nuovo numero di RGNR n.450/16 e che il procedimento era in fase di indagine preliminare. Sulla base dell'elenco fornito, dal 2013 sul II Sporgente risultano effettuate n. 5 attività delle quali soltanto 2 direttamente mirate al contenimento in banchina delle acque meteoriche e per IV Sporgente n. 4 attività delle quali solo 1 riguardante la specifica prescrizione. Fermo restando che non si conosce lo stato delle comunicazioni intercorse con l'A.G. in quanto vigente il segreto istruttorio e che pertanto non è possibile quantificare l'attuazione delle prescrizioni UA8 e UA26, si ritiene molto critico il perdurare dell'attuale gestione delle acque meteoriche presso gli sporgenti, nonché fuori norma, in quanto essendo le canalette e vasche di raccolta piene di materiale sedimentato non è possibile escludere il rilascio di acque meteoriche di dilavamento in mare senza alcun trattamento.
7. In relazione alla presenza di terreno saturo di fondo scavo all'interno del parco denominato GRF, in relazione agli interventi di adeguamento previsti dalle prescrizioni 16h e 70c della II parte del Piano Ambientale, con nota prot.26681 del 29/04/16 ARPA ha inviato il protocollo condiviso con ISPRA da adottare per la verifica del fondo scavo, secondo le procedure previste all'art.8 del dl n. 136 del 10 dicembre 2013 (convertito con legge n. 6 del 6 febbraio 2014); si rimane in attesa di ricevere adempimento agli ulteriori adempimenti di monitoraggio richiesti.
8. Relativamente agli interventi in area cokeria di cui alla prescrizione 16 f della II parte del Piano Ambientale, non vi sono aggiornamenti rispetto alle precedenti verifiche per l'adeguamento delle docce e dei relativi sistemi Proven; il Gestore ha evidenziato di aver effettuato gli scavi per la realizzazione delle nuove docce riscontrando le medesime problematiche indicate per l'area GRF relative all'affioramento delle acque di falda; a tal riguardo ritenendo applicabile il medesimo protocollo di cui alla nota ARPA prot.26681 del 29/04/16 da adottare per la verifica del fondo scavo, secondo le procedure previste all'art.8 del dl n. 136 del 10 dicembre 2013 (convertito con legge n. 6 del 6 febbraio 2014) si rimane in attesa di ricevere adempimento agli ulteriori adempimenti di monitoraggio richiesti.
9. Riguardo all'attività di smantellamento di AFO 3, indicato nella prescrizione 18 della II Parte del Piano Ambientale, non sono stati ancora assegnati i lavori per la demolizione e bonifica dell'AFO3; si ribadisce, pertanto, la criticità nell'adempimento entro il termine di 24 mesi, previsto dalla nota DVA-2013-7520 del 27/03/13.
10. In relazione alla prescrizione 28 della II Parte del Piano Ambientale, relativa alle valutazioni delle emissioni diffuse in condizioni anomale, è stato richiesto di acquisire le relazioni circa le sperimentazioni effettuate nell'area acciaieria, con la collaborazione di ENEA, previste inizialmente a settembre 2015, successivamente svolte nei mesi di ottobre e di novembre 2015. È stata quindi, ribadita la necessità di acquisire le relazioni delle campagne di monitoraggio, corredate dalla descrizione degli eventuali eventi anomali visibili, registrati nei periodi di svolgimento, effettuate con l'ausilio di ENEA.



11. In relazione alla prescrizione 36 della II Parte del Piano Ambientale, a causa di inadempienza da parte del fornitore, non vi sono stati ulteriori sviluppi rispetto a quanto segnalato nell'ultima ispezione di gennaio 2016 per gli interventi previsti dall'ordine n.4857 del 07.02.14 sulla base del progetto di base della ditta Danieli Corus trasmesso con nota DIR 177 del 31.05.13, come richiesto dal MATTM con nota prot. DVA-2013-7040 del 21.03.2013. E' stato richiesto di acquisire copia della corrispondenza intercorsa con il fornitore al fine di documentare il fermo degli interventi di adeguamento. ILVA ha fornito riscontro con l'allegato 15 alla DIR 200 del 20/05/16; si ribadisce, comunque, la criticità nell'adempimento.
12. Per l'installazione di filtri a maniche per ciascun gruppo termico delle cokerie, come previsto dalla prescrizione 42, della II Parte del Piano Ambientale, a seguito della nota ILVA DIR 82 del 09/03/2016, in merito al rinvenimento di materiale visivamente differente da quello atteso per l'intervento di scavo Torre camino 5 (batterie 9-10), con nota ISPRA prot.24139 del 20 aprile 2016 sono state richieste informazioni sulla destinazione finale del rifiuto, corredate dalle attestazioni di registrazione della movimentazione del citato materiale, con descrizione delle azioni adottate al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo ambientale. ILVA ha fornito parziale riscontro con DIR 197 del 16/05/16, oggetto di separata informativa per carenze formali sui formulari di trasporto rifiuti. In relazione alla presenza di acqua proveniente presumibilmente dall'affioramento della falda superficiale, analogamente all'area GRF, negli scavi dei cantieri relativi alla costruzione della nuova cabina elettrica per i filtri delle depolverazioni ai camini 4 e 5 e del nuovo filtro di depolverazione del camino 4, si ritiene applicabile il protocollo inviato da ARPA con nota prot.26681 del 29/04/16 da adottare per la verifica del fondo scavo in presenza di terreno saturo, secondo le procedure previste all'art.8 del dl n. 136 del 10 dicembre 2013 (convertito con L.6 del 6-02-14); si rimane in attesa di ricevere adempimento agli ulteriori adempimenti di monitoraggio richiesti.
13. Relativamente all'ultimazione dell'installazione di nuovi filtri a tessuto previsto entro la data del 8/11/14 dalla prescrizione 54 della II Parte del Piano Ambientale, a seguito dell'avvenuta messa in esercizio, e dell'effettuazione delle prove di QAL2 come comunicato con DIR 66 del 26/2/16 e DIR 38 del 4/2/16 relativamente ai camini E314b e E315b asserviti rispettivamente alle nuove stazioni filtranti della depolverazione secondaria agglomerato linea D e della depolverazione secondaria agglomerato linea E, si rileva la criticità inerente la mancata visualizzazione on line per i predetti camini dei dati orari di monitoraggio in continuo delle emissioni, prevista in ottemperanza alla prescrizione n.92 del decreto di riesame, a tal proposito il Gestore con nota DIR 233/2016 del 8 Giugno 2016, ha comunicato che a partire dalla data del 1° Luglio 2016 provvederà alla trasmissione, mediante sito dedicato ad Arpa, i monitoraggi in continuo dei suddetti camini, E314b ed E315b.
14. In merito all'installazione dei filtri a maniche MEROS, previsto dalla prescrizione 57 della II Parte del Piano Ambientale, in sostituzione degli elettrofiltri MEEP per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312, in ottemperanza al decreto D.M.53 del 03/02/14, acquisito il provvedimento edilizio autorizzativo in data 23/09/15, il gestore ha trasmesso il crono programma con l'allegato 17 alla nota DIR 200 del 20/05/16 senza una chiara individuazione del termine di ultimazione intervento; si ribadisce, pertanto, la criticità nell'adempimento.  
In riferimento agli interventi previsti dalla prescrizione 70b) della II Parte del Piano Ambientale, il gestore è in attesa di ricevere i report finali dal laboratorio incaricato per l'implementazione delle rette di taratura del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME asservito al nuovo camino E525b; si rileva la criticità inerente la mancata

visualizzazione on line per il predetto cammino dei dati orari di monitoraggio in continuo delle emissioni, prevista in ottemperanza alla prescrizione n. 92 del decreto di riesame.

Sempre in riferimento alla prescrizione 92, il gruppo istruttore ha richiesto, in sede di visita ispettiva, di trasmettere l'aggiornamento del tabulato di sintesi relativo allo stato di esercizio degli SME dell'intero stabilimento, con evidenza sulla implementazione dei dati all'interno del portale WEB accessibile ad Arpa Puglia e sull'ottemperanza della norma Uni EN 14181/2005. Il Gestore con allegato 19 alla DIR 200 del 20/05/16 ha riscontrato la richiesta inviando il tabulato di sintesi aggiornato relativo allo stato di esercizio degli SME dell'intero stabilimento. A tal proposito si richiede al Gestore di trasmettere i report QAL2 implementati nei sistemi di visualizzazione SME nel corso dell'anno 2015 e 2016, così come dichiarato all'interno del tabulato di sintesi trasmesso dal Gestore.

15. In riferimento alla prescrizione 85 della II Parte del Piano Ambientale, per quanto concerne la gestione dei deposimetri è in corso di redazione da parte degli enti di controllo la proposta della nuova procedura operativa per la gestione dei campionamenti delle centraline a seguito della nota DVA 8191 del 24/03/2016; ISPRA con nota 21746 del 7/04/16 ha chiesto di proseguire le vigenti modalità di monitoraggio fino a quando non sarà formalizzato il nuovo protocollo. Nelle more della riscrittura del protocollo sono state comunque avviate delle modifiche nelle procedure di prelievo dei campioni deposimetrici da parte del Dipartimento di Taranto di ARPA Puglia, al solo fine di salvaguardare l'integrità di tutte le attività ad esso riconducibili, consistenti in una nuova disposizione sulla sigillatura dei campioni. In particolare i deposimetri e gli imbuti prelevati sono sigillati singolarmente presso il magazzino in dotazione al settore Ambiente, interno allo stabilimento, e lasciati ad ILVA per la relativa conservazione dei campioni e le successive operazioni previste. Come richiamato dalla nota ARPA Prot. n.20019 del 31/03/2016, il Laboratorio ricevente dovrà verificare ed accertare la integrità dei sigilli apposti su ciascun deposimetro segnalando prontamente eventuali anomalie di sorta. Ad integrazione di quanto riportato, in allegato 1 si trasmette nota Prot. 36153 del 13/06/2016 che riassume quanto emerso durante il sopralluogo. In sintesi, si propone come **condizione per il Gestore** (da far rispettare alla ditta titolare della manutenzione delle stazioni):

- l'utilizzo di bombole con certificazione attestante lo stato di validità in corso o il possesso di opportuna riqualifica,
- taratura e verifica della strumentazione presente in tutta la rete ottico-spettrale DOAS e LIDAR ed in particolare la taratura periodica degli analizzatori di IPA totali.

In relazione, inoltre, al monitoraggio del parametro IPA<sub>Tot</sub> presso la centralina della Cokeria, ove è stato impostato sugli analizzatori marca Ecochem, modello PAS2000 un valore di fondo scala pari a 2000 ug/m<sup>3</sup> per non escludere gli "Over Range", si segnala la necessità di approfondimento per quanto riguarda la modalità di calcolo delle medie orarie ed i tempi di archiviazione dei campioni elementari. Si richiede urgente riscontro alle note ARPA Puglia prot.36777 del 15/06/16 e prot.41450 del 07/07/2016 in relazione alle modalità operative/procedure di taratura adottate dalla casa costruttrice.

16. In riferimento alle prescrizioni 44 e 89, per la determinazione di IPA BTEX e polveri, con l'allegato 10 alla nota DIR 72 del 29/02/16 sono stati trasmessi i primi dati di monitoraggio per la determinazione di IPA BTEX e polveri, disponibili al mese di febbraio 2016, acquisiti dal sistema sperimentale installato su una macchina sfornatrice 6 bis delle batterie di cokefazione 7-8; si rimane in attesa di acquisire l'elaborazione di una valutazione dell'intero periodo di sperimentazione.
17. In riferimento alle prescrizioni 90 e 91 e ai dati dei monitoraggi discontinui per i giorni 10-18-19-20-21-22-23-24 marzo 2016 per il punto di emissione E426, nonché i dati elementari al minuto acquisiti dallo SME nel predetto periodo in formato excel, richiesti in sede di visita ispettiva, il Gestore ha riscontrato con l'allegato 18.1 alla nota DIR 200/2016

fornendo sia i dati elementari sia i rapporti di prova dei monitoraggi in discontinuo. Inoltre, in sede di ispezione è stato chiesto al Gestore di riportare nel portale SME eventuali segnalazioni di invalidità delle misure in continuo, tramite l'utilizzo delle note di redazione del report dei dati da parte del Sistema informativo, così come riportato all'interno del "Manuale dei Sistemi di Monitoraggio Emissioni in atmosfera (SME) ILVA Taranto – Cokeria" rev 01/03 del 15/02/2016, e di valutare la possibilità di inserire i dati di monitoraggio in discontinuo nella sezione dedicata SME e nel file excel relativo al CET di ARPA Puglia con riferimento all'esercizio del corrente anno.

18. In merito alla prescrizione 94 della II parte del Piano Ambientale, in attesa dell'approvazione dell'aggiornamento del nuovo PMC, si richiede di fornire, nell'ambito del rapporto annuale d'esercizio, l'informazione relativa alla operazione di riparazione o sostituzione del componente con eventuale aggiornamento della pianificazione degli interventi per le problematiche irrisolti.
19. Relativamente alle prescrizioni UA7 UA9 e UA10 della III Parte del Piano Ambientale, per gli interventi previsti dal D.M.169 del 06/08/2015 per la gestione ed il riutilizzo delle acque per le aree IRF, PCA e SEA, si richiede di rendere disponibile un cronoprogramma per la realizzazione degli interventi; si segnala criticità nell'adempimento. Per le suddette prescrizioni UA7 - UA9 e UA10, è necessario rilevare che la mancata realizzazione degli interventi previsti e, nelle more dei previsti adeguamenti, l'assenza di adozione di qualunque misura finalizzata a minimizzare e/o mitigare gli effetti ambientali associati ai processi produttivi (es. emissioni diffuse in atmosfera e ristagno delle acque su superficie non impermeabilizzate, come rilevato in sede di sopralluogo per le aree IRF, GRF nonché AFO1), non consente di escludere effetti di rilevanza ambientale al comparto suolo/sottosuolo/falda.

In riferimento alle incongruenze tra il cronoprogramma e la tabella riepilogativa della "Pavimentazione Area IRF" (documentazione trasmessa con DIR 72/2016) il Gestore ha corretto ed aggiornato la documentazione trasmettendola con la DIR 200/2016 (allegato 5.1). Il Gestore, inoltre, nella nota DIR 200/2016 ha riportato di aver raggiunto le percentuali dell'80% per le aree PCA-SEA e del 70% per le aree GRF-FOC 1, allegando gli elaborati grafici di cui all'allegato 5.2. In base alla quantificazione delle superfici riportata in tali allegati, le percentuali suddette risultano essere state approssimate. Nella tavola D02 risulta una superficie da pavimentare nell'area IRF di 62560 m<sup>2</sup> mentre, nella tabella riepilogativa della "Pavimentazione Area IRF" risulta una superficie totale da pavimentare nell'area IRF di 67643 m<sup>2</sup>. Si richiede al gestore come **condizione di monitoraggio** di correggere ed aggiornare la documentazione.
20. Per la prescrizione UA21 per interventi relativi alla tematica acustica, in riferimento alla diffida MATTM 651 del 13-01-2016, a seguito della nota ISPRA prot.23322 del 15-4-16 di riscontro alla relazione tecnica trasmessa con nota ILVA DIR 87/16 del 11/03/16, ILVA con DIR 151 del 19/04/16 ha confermato di aver programmato misure interne allo stabilimento in prossimità delle macro sorgenti nel periodo aprile-maggio 2016 e di prevedere l'effettuazione di monitoraggi al perimetro dello stabilimento e presso i recettori nel mese di giugno-luglio 2016. A seguito della richiesta di un programma dettagliato della campagna di misure, ribadito dalla nota ISPRA prot. 27526 del 10/5/2016, con individuazione dei siti ove verranno ubicate le strumentazioni per i rilievi e con descrizione delle metodologie che verranno adottate, ILVA ha trasmesso evidenza con nota DIR 191 del 16/05/16. Si rimane in attesa di acquisire anche il programma della campagna di misure previste all'esterno allo stabilimento.
21. In merito alle benne non ecologiche, il Gestore con nota DIR 200/2016 del 20/05/2016 ha chiarito le incongruenze emerse dall'esame delle informazioni fornite in precedenza.
22. In merito all'incendio nastro A5/9 del 29/04/2015, premesso che:

- La procedura gestionale fornita dal Gestore, POS G4 137 000 del 22/06/2011, è relativa alla sola funzionalità dei nastri trasportatori e non riguarda la gestione degli eventi incidentali che si possono verificare sugli stessi.
- il Gestore non ha fornito le seguenti informazioni richieste in sede di verifica ispettiva:
  - ✓ documenti relativi all'attività di manutenzione dei nastri A5/8 e della torretta di trasferimento tra i nastri A5/8 e A5/9 nonché eventuali azioni preventive programmate per la prevenzione di eventi incidentali in altri nastri di lunghezza similare;
  - ✓ caratterizzazione dei rifiuti prodotti durante l'incendio;
  - ✓ tabulato di riepilogo di eventuali situazioni similari avvenute nel periodo 2012-2015, corredati dalla descrizione delle azioni preventive adottate per gli eventi di incendio sui nastri trasportatori;
  - ✓ Relazione “*Criteri di prevenzione e protezione antincendio relativi ai nastri trasportatori presenti presso lo stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto*” (indicata nella DIR 200 del 20/05/2016).

Dall'analisi dei documenti forniti con DIR 200/2016 e con DIR 236/16, si evince che il Gestore non si è ancora dotato di apposita procedura per la gestione dell'evento incidentale, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. La stessa POS G4 137 000 del 22/06/2011 oltre ad essere relativa alla sola funzionalità dei nastri trasportatori, non risulta aggiornata a seguito della chiusura degli stessi (Prescrizione 6). Si rileva che, così come disposto al paragrafo 9.9 del decreto AIA n.450/2011, il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.

Per i motivi sopra esposti si richiede al gestore come **condizione di monitoraggio:**

- Di dotarsi apposita procedura per la gestione di eventi incidentali analoghi anche sulla base dell'episodio verificatosi, tenendo altresì in considerazione lo stato di chiusura dei nastri;
- Di aggiornare la POS G4 137 000 del 22/06/2011 prevedendo la sequenza di operazioni e controlli, gli elementi di rischio, le possibili anomalie, ed i provvedimenti possibili riguardanti la funzionalità degli elementi di chiusura dei nastri.

Il Gestore con DIR 116/2016 del 05/04/2016 ha indicato quali azioni da intraprendere per prevenire nuovi accadimenti analoghi all'incendio verificatosi il montaggio di un sensore di prossimità sulla slitta del tamburo tenditore per monitorare la sua posizione nel tempo ed il miglioramento della tempestività di intervento del sensore di arresto del nastro esistente. Si valuterà lo stato di attuazione degli interventi nel prossimo controllo ordinario. Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della trasmissione dei documenti mancanti rispetto a quelli inviati dal Gestore con DIR 200/2016.

In riferimento alla richiesta di valutazione della tipologia e della quantità di inquinanti rilasciati in ambiente in seguito all'incendio di che trattasi, il gestore nella nota DIR 200/2016 afferma che le analisi di caratterizzazione del rifiuto saranno trasmesse non appena disponibili, inoltre, afferma che non essendoci fattori di emissione specifici di eventi emissivi relativi alla combustione del materiale interessato, appare tecnicamente non supportabile una puntuale quantificazione delle stesse. Si specifica che, una volta acquisiti i dati di caratterizzazione del rifiuto tali stime possono essere effettuate con quanto presente nei documenti tecnici di settore, se non presenti nel BRef, quali EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 e/o EPA AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Pertanto, si richiede al gestore come

**condizione di monitoraggio** di stimare la tipologia e la quantità di inquinanti rilasciati in ambiente.

In merito agli sversamenti di ghisa del 15 e 18 aprile 2016, il Gestore ha fornito riscontro parziale con l'allegato 4 alla DIR 236/16 del 09.06.16, fornendo un tabulato di riepilogo di eventuali situazioni similari avvenute nel periodo 2012-2015, corredato dalla descrizione delle azioni preventive adottate, come richiesto dal GI. Nonostante ciò, analizzando le relazioni annuali e le periodiche comunicazioni prodotte dal Gestore, si possono riassumere i seguenti eventi analoghi:

<b>Tipologia</b>	<b>Comunicazione</b>
Sversamento accidentale di ghisa a terra in AFO5	DIR.12 del 15/01/2013
Sversamento accidentale di ghisa a terra in AFO4	DIR.100 del 27/03/2013
Sversamento accidentale di ghisa a terra in ACC2	DIR.387 del 31/10/2013
Sversamento accidentale di ghisa a terra in ACC1	DIR.363 del 28/08/2014

Pertanto, si ritiene necessario chiedere al Gestore, oltre all'apposita procedura per la gestione di tali eventi incidentali, le azioni strutturali e gestionali poste in essere nel corso degli anni al fine di prevenire il ripetersi di eventi similari. In riferimento alla richiesta di stima della tipologia e delle quantità di inquinanti rilasciati in ambiente a seguito degli sversamenti di ghisa del 15 e 18 aprile 2016, ILVA con DIR 200/2016, nell'allegato 11.3, afferma che, non essendoci nel Bref fattori di emissione specifici per singoli eventi emissivi, appare impraticabile una loro specifica quantificazione e che la stima delle emissioni diffuse viene ad essere effettuata, in termini globali a livello annuo, nell'ambito del rapporto annuale. Si specifica che lo stesso gestore cita un fattore di emissione derivante dal BRef di settore che prevede specifiche emissioni per la fase di colaggio di ghisa e loppa e che pertanto, conoscendo le quantità sversate, sarebbe stato possibile effettuare tale stima. Pertanto, si richiede al gestore come **condizione di monitoraggio** di stimare la tipologia e la quantità di inquinanti rilasciati in ambiente.

23. In merito alla rottura dei sacchi contenenti le polveri filtri MEEP ed ESP, premesso che il gestore ha fornito la POS G4 118 005 ("Evacuazione polveri dalle sacche filtri "MEEP"), la POS G4 134 001 ("Evacuazione polveri dalle sacche filtri "ESP"), la POS G4 PA2 033 ("Evacuazione sacchi rotti contenenti polveri evacuate dagli elettrofiltri MEEP ed ESP"). considerato che la POS G4 134 001 si differenzia dalla POS G4 118 005 esclusivamente nella denominazione della cassetta di comando locale del redler, si ribadisce quanto riportato nella relazione relativa alla visita in loco straordinaria effettuata il 10 marzo 2016.
24. In merito alla rottura filtro preseparatoro catrame linea 5 area SOT, il Gestore con nota DIR 200/2016 del 20/05/2016 in merito al "programma delle manutenzioni previsto dal fornitore" ha dichiarato che essendo i progetti di costruzione degli anni 70, il fornitore ITALIMPIANTI non ha fornito alcuna documentazione a riguardo e che nell'archivio dello stabilimento sono presenti esclusivamente disegni tecnici e particolari costruttivi ma non manuali di uso e manutenzione.

Si richiede al gestore come **condizione di monitoraggio** di formulare un proprio programma delle manutenzioni al fine di prevenire eventi incidentali similari.

Si prende atto dell'aggiornamento della POS F2 002 in rev. 003 con l'inserimento di una check-list dei controlli visivi e dell'ordine dei sistemi di controllo. Si valuterà lo stato di attuazione degli interventi nel prossimo controllo ordinario.

25. Per quanto riguarda la presenza di una vasca di riserva presso il Canale 2 di scarico finale, codificato in AIA con sigla SF2, in allegato 10.2 della nota DIR 200/2016, il gestore ha trasmesso il riscontro alla nota ISPRA 22735 del 13/04/2016. La documentazione trasmessa sarà oggetto di separata ulteriore comunicazione.

26. Per la prescrizione 16h + 70c DVA-DEC-2012-00547” area parco loppa, AFO 4 e deposito temporaneo 51” il gestore con la DIR 200/2016 ha inviato parte della documentazione richiesta nel corso dell’ispezione di cui si riportano le seguenti considerazioni.

- Verifica requisiti norma UNI ENV 197 loppa altoforno (Allegato 1.2 - DIR 200/2016)

Il Rapporto di prova 16/31945 del 18/04/2016 relativo alla loppa è stato redatto dal laboratorio interno ILVA e riguarda “loppa altoforno” destinata alla vendita all’esterno (materiale conforme, non rifiuto). Dalle analisi eseguite sul tal quale e per i parametri analizzati, il materiale risulta classificabile come “non pericoloso” ai sensi del Reg. 1272/2008/Ce.

Il materiale è stoccato all’aperto su area non pavimentata, non risulta eseguita un’analisi dell’eluato per valutare il rischio di rilascio di metalli per lisciviazione in seguito agli eventi meteorici. Le analisi eseguite sulla “loppa rifiuto”, invece, comprensive del test di cessione, dimostrano valori di concentrazioni dell’eluato entro i limiti previsti per il recupero (vedi seguente punto riferito all’allegato 1.4).

Come per le aree GRF e IRF e la relativa problematica originariamente segnalata con nota ISPRA prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell’assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, in violazione del § 9.4.13.1 (Parere Istruttorio Conclusivo PIC pag. 939, parte integrante del decreto di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011), anche per il parco loppa non si possono escludere effetti di rilevanza ambientale in relazione alla mancata impermeabilizzazione e regimazione delle acque.

**Condizione di monitoraggio per il gestore: provvedere ad eseguire entro 30 giorni un test di cessione sulla “loppa destinata alla vendita” campionata direttamente presso il luogo di produzione, al fine di verificare il comportamento del materiale stoccato all’aperto su area non pavimentata e la possibilità rilascio di sostanze pericolose nel sottosuolo.**

Non risulta ancora pervenuta la relazione per la classificazione del sottoprodotto conforme ai contenuti della DIR 239/2013, già presentata da ILVA per altri sottoprodotti, completa di analisi di caratterizzazione per la verifica di conformità all’uso finale del sottoprodotto richiesta in fase di ispezione, pertanto se ne sollecita l’invio entro e non oltre 15 giorni. **In assenza di tale relazione non è possibile esprimere un parere di conformità sul possesso dei requisiti di sottoprodotto da parte della loppa.**

**Condizione di monitoraggio per il gestore: inviare entro 15 giorni la relazione dettagliata di classificazione della loppa quale “sottoprodotto”, conforme ai contenuti della DIR 239/2013.**

- Loppa altoforno di scarto (Allegato 1.4 - DIR 200/2016)

Il Rapporto di prova 16/19291 del 14/04/2016 è stato redatto dal laboratorio interno ILVA e riguarda “loppa altoforno” di scarto destinata allo smaltimento come rifiuto CER 100202. Il rifiuto risulta adeguatamente caratterizzato ed in base ai risultati è classificabile come “non pericoloso”. I risultati del test di cessione risultano entro i limiti previsti per il recupero DM 05-02-1998 smi. Come già evidenziato, nei precedenti report, il RdP risulta strutturato in maniera poco chiara in riferimento alle modalità con cui sono applicati i

criteri di classificazione previsti dalle normative di riferimento, anche se il commento e le valutazioni conclusive ne indicano una corretta applicazione (vedi punto riferito all'allegato 6).

Dalle bolle di trasporto risulta che la "loppa rifiuto" viene caricata in stabilimento con codice reparto 8850 e scaricata/trasportata in "area SEA", mentre sul registro C/S consegnato il suddetto rifiuto risulta conferito a R10 ("MG").

**Condizione di monitoraggio per il gestore: fornire entro 15 giorni chiarimenti in merito alle modalità di tracciabilità del rifiuto e alla sua allocazione finale, specificando a cosa si riferisce la sigla MG, dato che le aree indicate nelle bolle e nel registro C/S non coincidono.** Inoltre si ritiene che nelle prossime verifiche ispettive l'area di conferimento debba essere oggetto di un sopralluogo al fine di verificarne l'idoneità.

Prescrizione 16h + 70c DVA-DEC-2012-00547 deposito temporaneo 51 TERRA E ROCCE DA SCAVO.

- Allegato 1.5 alla DIR 200/2016 - DIR 200/2016.

Il Gestore ha fornito gli estratti dal software di gestione interno dei rifiuti AS 400, relativi ai carichi e agli scarichi di terre e rocce da scavo depositati presso l'area 51. Il Gestore ha inoltre fornito l'estratto del registro di carico e scarico relativo alle operazioni riguardanti i suddetti rifiuti non pericolosi, con ultima operazione registrata al 2/05/2016.

È stata effettuata una analisi a campione della documentazione fornita, finalizzata alla verifica dell'adempimento del limite temporale di 3 mesi per lo stoccaggio del rifiuto nel deposito temporaneo, prima dell'invio a smaltimento presso siti esterni. Da tale analisi documentale sono emerse le seguenti criticità:

- L'operazione di carico n.992 del 22/01/2016 si riferisce alle bolle interne di trasporto n. 661326, 661327, 661330 e 661331 per un totale di 1.954.250 kg di rifiuto. L'ultima operazione di scarico che si riferisce alla predetta operazione di carico è la 7434 del 27/04/2016. Pertanto risulta superato di alcuni giorni il limite dei tre mesi per deposito temporaneo.
- L'operazione di carico n.1086 del 25/01/2016, successiva alla precedente per il rifiuto in oggetto, si riferisce alle bolle interne di trasporto n. 661911 e 661912 per un totale di 1.172.550 kg di rifiuto. L'ultima operazione di scarico fornita dal Gestore nell'estratto del registro C/S è la n. 7756 del 2/05/2016 e si riferisce alla predetta operazione di carico. Pertanto risulta superato il limite dei tre mesi per deposito temporaneo.
- L'operazione di carico n.1300 del 27/01/2016, successiva alla precedente per il rifiuto in oggetto, si riferisce alle bolle interne di trasporto n. 662692 e 662693, per un totale di 1.083.200 kg di rifiuto. Non sono riportate nell'estratto del registro C/S operazioni di scarico che si riferiscono alla predetta operazione di carico. Pertanto, alla data del 02/05/2016 (ultima operazione registrata riportata nell'estratto inviato dal Gestore) non erano state ancora iniziate le operazioni di scarico relative ai quantitativi di rifiuti depositati il 27/01/2016. Pertanto risulta superato il limite dei tre mesi per deposito temporaneo.

**Violazione AIA e normativa ambientale: alla luce di quanto sopra esposto si potrebbe configurare il reato di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/06, poiché a partire dal 22/01/2016, il Gestore non ha ottemperato all'obbligo di avviare a**

**smaltimento le terre e rocce da scavo depositate in area 51 nei tre mesi previsti, gestendo di fatto il deposito come un deposito preliminare (D15) non autorizzato.**

27. In riscontro note del Sub-Commissario prot. n.5 e n.6/U/19-12-2014 approvate con DL 1/2015 del 05/01/15, convertito dalla L.20 del 04/03/15 e della gestione rifiuti nella nuova discarica V4 a seguito dell'incendio avvenuto in data 21/09/2015 il gestore con la DIR 200/2016 ha inviato parte della documentazione richiesta nel corso dell'ispezione, in base alle quali si riportano le considerazioni.

- **Allegato 9.1, 9.2, 9.3** alla DIR 200/2016 - test di reattività delle polveri a calce.
- **Allegato a)**: Il gestore ha consegnato RdP 16/000174975 redatto da Chelab; il campione risulta consegnato al laboratorio incaricato in data 22/04/2016. Il test di reattività con acqua riporta che viene raggiunta una temperatura massima di 66 °C senza ulteriori commenti e valutazioni tecniche.

**Condizione di monitoraggio per il Gestore: in base ai risultati del test, provvedere ad integrare la nota precedentemente inviata sulle cause dell'incendio entro 15 giorni.**

- **Allegato b)** schede di sicurezza. Nulla da segnalare, si prende atto della tipologia dei materiali (PP).
- **Allegato c)** estratto di tutte le bolle relative al materiale/rifiuto identificato da codice interno "6952912 POLVERI ALSTOM". In base alle informazione del Gestore si evince che il rifiuto con codice CER 100207\* smaltito in discarica per RP, vasca V4, risulta essere costituito sia dalle polveri di abbattimento fumi prodotte dall'impianto ALSTOM dell'acciaieria 2 , per un totale di 1077.94 ton, sia dalla polvere di graniglia proveniente dagli Impianti di Rivestimenti Lamiere.
- **Allegato d) ed e)** : il FIR riportante indicazione di registro n. 1330 non risulta leggibile, si chiede di rinviarlo. Gli altri documenti inviati risultano idonei e la documentazione è corredata dai FIR, moduli SISTRI come previsto dalla normativa vigente, nonché scontrini delle pesate e report controlli radiometrici.
- **Allegato f)** : analisi di caratterizzazione e classificazione delle polveri CER 100207\*. Il gestore ha consegnato i RdP di caratterizzazione. Nel RdP ILVA 15/28097 il rifiuto (campionato il 20-05-2015) è stato classificato correttamente pericoloso "H10" ma si ravvisano le carenze già evidenziate nei report precedenti, nella redazione del RdP prodotti dal laboratorio interno (vedi riscontro allegato 6). La caratterizzazione è completata dai test di ecotossicità e corrosività eseguiti da laboratorio esterno CHELAB. L'esecuzione dei test da parte produttore rappresenta una "possibilità" prevista dalle norme per approfondire le indagini qualora le metodiche di analisi chimica "tradizionali" risultino insufficienti a garantire la corretta caratterizzazione, a causa, ad esempio, di una conoscenza incompleta della esatta composizione della miscela. Tali test risultano eseguiti nel 2013; si ritiene che non sia necessario ripetere anche i test con cadenza annuale come la caratterizzazione ed ammissibilità, ma che in caso di "test" anteriori ad un anno, sia comunque opportuna una dichiarazione da parte del produttore che la natura dei rifiuti ed il processo che li ha generati, non hanno avuto variazioni significative e che comunque si faccia riferimento ai risultati dei test nel commento/nota redatta per la classificazione del rifiuto. Tali considerazioni rientrano



nel concetto già espresso legato alla necessità di avere una maggiore completezza della classificazione del rifiuto (vedi riscontro allegato 6).

**Condizione di monitoraggio per il gestore: provvedere all'aggiornamento dei test eseguiti per la classificazione oppure provvedere ad una verifica sui processi produttivi rispetto alla data di esecuzione dei test dichiarandone la congruità rispetto ai rifiuti attualmente prodotti.**

Per quanto riguarda la documentazione relativa ai rifiuti contenenti amianto smaltiti nella nuova discarica per RP, vasca V4, il Gestore ha fornito una risposta adeguata con le informazioni riportate nella nota "richieste rifiuti" e nell'allegato g, fornendo la registrazione relativa alla mappatura della cella di discarica nella quale è stato depositato il suddetto rifiuto.

• **Allegato 6** alla DIR 200/2016 - Struttura RdP classificazione rifiuti ILVA.

In Riscontro alla richiesta di integrare la modulistica relativa ai rapporti di prova rispondenti alla normativa per la classificazione dei rifiuti, ILVA ha inviato la risposta con l'allegato 6 della nota DIR 200\_2016. Non si condivide quanto indicato da ILVA in merito alla completezza dei loro RdP di classificazione dei rifiuti, in quanto si ritiene che il RdP così strutturato non consenta la verifica della corretta applicazione dei criteri previsti dalla Decisione UE 955/2014/Ce e Reg 1357/2014/Ce.

Uno dei cardini di tutta normativa sulla classificazione dei rifiuti, è la classificazione della pericolosità delle singole sostanze prese in considerazione; questo è il punto di partenza per le fasi successive e ciascuna sostanza deve essere classificata ai sensi del regolamento 1272/2008/Ce.

L'importanza della classificazione delle sostanze è già considerata nelle definizioni della Dec 955 :

«sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

«metallo pesante», qualsunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

«metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, niobio, tantalio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

Omettere le indicazioni da parte del produttore, su come ha classificato ciascuna sostanza, rende i risultati ed il loro commento non esaustivo. E' noto, ad esempio, che le analisi di laboratorio comunemente in uso per la quantificazione dei metalli non possono dare indicazioni sulla loro speciazione, ovvero sul "composto" di cui sono parte. Il riferimento alla conoscenza del "composto" invece viene espressamente richiamato nelle definizioni, ed è fondamentale per identificarne la pericolosità e le caratteristiche. La natura del composto viene attribuita dal produttore sulla base del processo produttivo o diversamente deve essere attribuita quella più cautelativa. A sostanze differenti corrispondono una diversa classificazione di pericolosità e conseguentemente diversi limiti. Pertanto, se sul RdP non si riportano indicazioni adeguate su come si è classificata la sostanza, non è possibile per l'ente di controllo verificarne la pericolosità in maniera corretta e valutare l'adeguatezza della classificazione eseguita. Tutto ciò non è presente nei rapporti di prova di ILVA, pertanto si ritiene che debba necessariamente essere integrato.

Per completare il processo di valutazione della pericolosità, note le caratteristiche delle sostanze con i loro codici “H” ed i risultati analitici, si deve provvedere all’applicazione corretta di tutti i criteri di confronto e sommatorie previsti dal Reg UE 1357/2014 e all’applicazione di tutte le altre norme che ILVA cita. Questo richiede un’elaborazione articolata, per cui si ritiene che almeno i risultati numerici finali debbano essere adeguatamente riportati al fine di rendere chiaro ed evidente tutto l’iter di valutazione, per l’Ente di controllo e per il soggetto ricevente il rifiuto. E’ noto che possono sussistere vincoli di format imposti dal sistema di accreditamento o dal software in uso, ma si ritiene che tali dettagli possano far parte di un allegato tecnico di accompagnamento al RdP che dovrà essere ogni qual volta redatto da parte del responsabile del laboratorio. Ad oggi ILVA non riporta i risultati completi delle elaborazioni, ma si limita esclusivamente al commento finale.

**Condizione di monitoraggio per il gestore: aggiornare entro 30g la struttura del proprio RdP oppure implementarla con un allegato tecnico contenente tutti gli elementi integrativi richiesti.**

28. In relazione al punto § 9.6.4.8 del PIC AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011 - caratterizzazione delle scorie per attività di recupero R10 Diffida DVA-2014-0038380 del 20/11/2014 a seguito di nota ISPRA prot. 45782 del 7/11/2014, il Gestore ha inviato gli allegati 7.1 e 7.2 alla DIR 200/2016.

Nel corso dell’attività ispettiva AIA presso lo stabilimento ILVA di Taranto svolto in data 27-01-2016 è stato eseguito un sopralluogo presso l’area di stabilimento denominata IRF (impianto recupero ferrosi) al fine di procedere al campionamento del rifiuto (CER 100202) “scoria deferrizzata” nell’ambito delle attività di “supervisione dei monitoraggi ed eventuali verifiche in contraddittorio”, previste nella comunicazione del MATTM prot. 38380 del 20/11/2014. L’impianto IRF era in funzione alla data del sopralluogo. Dall’analisi della documentazione richiesta in sede di ispezione, ed in particolare dell’allegato 7.1 alla DIR 200/2016 si evince che l’impianto ha lavorato in maniera discontinua nel periodo tra il 26/02/2016 e il 17/05/2016. L’attività di monitoraggio della scoria deferrizzata, come da diffida MATTM DVA 38380, è stata completata, in base a quanto riportato nella DIR 200/2016, il 17/05/2016.

I tecnici ILVA hanno effettuato il campionamento, con le modalità descritte nel verbale suddetto, consegnando l’aliquota A del campione ad ARPA per le relative analisi.

ARPA Puglia ha in seguito prodotto il certificato analitico, RDP 251-2016 rev.0, (nota di trasmissione ARPA prot. 0020769 del 04/04/2016), relativo all’aliquota del campione di scoria deferrizzata prelevato in data 27/01/2016. È stata determinata la non idoneità del rifiuto al recupero. In particolare nel test dell’eluato, rispetto alle concentrazioni limite imposte dal DM 5/2/98 e s.m.i., si evidenzia il superamento del parametro “Bario”.

Durante la visita di ispezione ordinaria AIA del 20/04/2016, il Gruppo Ispettivo costituito da ISPRA e ARPA, ha richiesto ad ILVA (vedi verbale ispezione del 20/04/2016, pag. 4 – allegato 4 alla presente nota) la destinazione del lotto di scoria deferrizzata campionato il 27/01/2016. La risposta è stata fornita da ILVA con la DIR 200/2016, allegato 7.2. In particolare nella planimetria di cui all’allegato 7.2 è rappresentata l’area di recupero della scoria deferrizzata, con il rilievo dei volumi di rifiuti recuperati fino a maggio 2016.

Il DL 1/2015 del 5/01/2015, convertito con legge 20 del 4/03/2015, che ha successivamente regolamentato la gestione dei rifiuti di ILVA, prevede inoltre che la scoria deferrizzata possa essere impiegata per attività di recupero ambientale (R10) se conforme al test di cessione così come previsto dal DM 5/2/98.

**Violazione AIA e normativa ambientale: in considerazione del risultato delle analisi eseguite da ARPA sul campione di rifiuto CER 100202 che ne escludevano la possibilità di recupero (per attività R10), appreso dal Gestore che tale rifiuto è stato invece recuperato da ILVA, si potrebbe configurare il reato di “gestione illecita di rifiuti” ai sensi art. 256 D.Lgs 152/06.**

**La diffida DVA 38380, infatti, prevedeva che l'attività di monitoraggio fosse finalizzata all'attestazione in maniera continuativa dell'ottemperanza di quanto prescritto nel § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 4/8/2011, ovvero il rispetto dei limiti previsti dal DM 5/2/98 per il test di cessione.**

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data della presente relazione, talune violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, comunicate alle Autorità Competenti con note ISPRA prot.29655 del 20 maggio 2016, prot.35793 del 14 giugno 2016 e prot.39921 del 05/07/16.

In particolare a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto di granulazione della loppa di AFO 4, in concorso all'eventuale regime sanzionatorio penale di cui all'articolo 137 del D.Lgs.152/06, è stata segnalata la violazione amministrativa relativa alla mancata comunicazione dello scarico parziale relativo al trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola del campo di colata B dell'impianto AFO4 afferiscono all'asta fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale.

In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato al Gestore diffida con prot. DVA 14125 del 25/05/16 con l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate. Con nota DIR 236/16 del 09.06.16 il Gestore ha fornito riscontro la cui puntuale valutazione verrà approfondita successivamente. Nella citata DIR 236/16 ILVA ha comunicato in particolare che, al fine di prevenire il rischio di eventuali trascinalenti di sedimenti nella rete fognaria in collegamento con il primo canale di scarico, procederà ad intercettare lo scarico delle vasche/pozzetti trappola degli AFO e rilanciare le acque raccolte nei suddetti pozzetti nelle vasche di granulazione. Il gestore ha altresì evidenziato che, in conseguenza di tale intervento, le suddette acque risulteranno sottoposte a autocontrolli analitici mediante i campionamenti già previsti nel PMC.

Dall'analisi della documentazione trasmessa con nota DIR 197 del 16/05/16, relativa al rifiuto pericoloso CER 170503\*, sono risultate carenze formali sui formulari quali il riferimento al numero di registro di scarico, nonché incongruenze tra i documenti di trasporto predisposti da ILVA e le relative schede SISTRI, come ad esempio numero di colli diverso e peso differente. In seguito a tale accertamento l'Autorità Competente ha inviato al Gestore diffida prot.DVA 16866 del 24/06/16 con l'identificazione delle azioni finalizzate al superamento delle non conformità accertate.

A seguito del giudizio di merito atto n.1919/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce depositato in data 28 gennaio 2016, con annullamento della diffida del MATTM DVA 17246 del 02/07/15 e della relativa nota di accertamento ISPRA prot.26472 del 17/06/15, permane comunque a parere degli enti di controllo nell'aree GRF e IRF la problematica originariamente segnalata con nota ISPRA prot.37866 del 25/09/13 in considerazione dell'assenza di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque, in violazione del § 9.4.13.1 (Parere Istruttorio Conclusivo PIC pag. 939, parte integrante del decreto di AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011) non potendo escludere effetti di rilevanza ambientale in relazione alla mancata impermeabilizzazione e regimazione delle acque.

Anche a seguito della visita in loco è stata trasmessa all’Autorità Competente, con separata nota, la tabella relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni ad esito del dodicesimo controllo trimestrale effettuato nel mese di aprile 2016.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L’analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Sulla base delle sopra citate circostanze ulteriori accertamenti potranno essere effettuati a seguito della visita in loco.

La presente relazione costituisce la relazione dell’attività ispettiva prodotta ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa relativa alla visita in loco.

Installazione	<b>STABILIMENTO SIDERURGICO</b>
Società	<b>ILVA SpA</b>
Ubicazione installazione	<b>Taranto e Statte</b>
Date visita in loco	Dal 20 aprile 2016 al 21 aprile 2016
Data chiusura visita in loco	21 aprile 2016
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	In corso
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI Diffida dell’AC trasmessa con nota DVA 18406 del 12/07/2016 acquisita al prot. ISPRA al n. 46081 in data 13/07/16
Condizioni per il gestore	SI con la redazione della relazione

## **4 Allegati**

Allegato 1: Rapporti di prova n.1324-2016, 1325-2016 e 1326-2016

Allegato 2: Nota Prot. 36153 del 13/06/2016.